



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2011, N. 731

**Approvazione del “Piano della formazione per la sicurezza” e degli strumenti per la sua attuazione: l’avviso pubblico di chiamata di operazioni per l’attuazione di azioni sperimentali a valenza regionale e i requisiti e modalità di selezione delle operazioni a valenza provinciale**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2011, N. 731

**Approvazione del “Piano della formazione per la sicurezza” e degli strumenti per la sua attuazione: l’avviso pubblico di chiamata di operazioni per l’attuazione di azioni sperimentali a valenza regionale e i requisiti e modalità di selezione delle operazioni a valenza provinciale**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2007)62 “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”, che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la “riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.;

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m. ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività”;

- la L.R. n. 17 dell’1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” ed in particolare il Capo VII, Sezione I “Sicurezza nel lavoro”;

- la L.R. n. 2 del 2 marzo 2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. (Proposta della Giunta regionale in data 7/3/2011, n. 296);

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/2/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.;

- n. 744 del 3/6/2009 “Approvazione del ‘Piano straordinario della formazione per la sicurezza’ di cui all’Accordo ai sensi dell’art. 11, comma 7 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 del 20/11/2008 e dell’Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la sua attuazione”;

- n. 105 dell’1/2/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265” e ss.mm.;

- n. 155 dell’1/2/2010 “Approvazione e finanziamento di operazioni in attuazione della propria deliberazione 744/09. Variazione di bilancio”;

- n. 532 del 18/4/2011 “Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro

(L.R. 12/03 – L.R. 17/5)”;

Visto l’Accordo fra Regione Emilia-Romagna e Parti Sociali per la qualificazione della formazione dei lavoratori e delle imprese siglata il 24 gennaio 2008;

Visto in particolare il Decreto interministeriale 17 dicembre 2009, che provvede al riparto delle risorse di cui all’art. 11, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e alla individuazione delle priorità per il finanziamento di attività di formazione;

Rilevato che la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di cui alla richiamata Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all’integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna intende:

- contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;

- favorire l’acquisizione di maggiore consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e la comprensione del valore dell’impegno verso la sicurezza;

- promuovere il cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro, nonché abitudini di vita che migliorino le condizioni di salute in generale;

- estendere le attività formative in materia di sicurezza alle istituzioni scolastiche e della formazione, che vengono individuate quale specifico strumento per veicolare e diffondere la cultura della sicurezza;

- sostenere processi di innovazione e ricerca orientati verso il miglioramento tecnologico e l’adeguamento di strutture e attrezzature, al fine di favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori;

Considerato che, per il perseguimento delle suddette finalità, è stato attuato con la citata deliberazione 744/09 un Piano straordinario per la formazione alla sicurezza con cui sono stati tra l’altro definiti gli standard che devono caratterizzare la totalità degli interventi formativi attuati dalla Regione;

Considerato che la Regione intende procedere in continuità con il suddetto Piano straordinario, sia per quanto riguarda gli obiettivi da perseguire che le modalità di progettazione degli interventi formativi, apportando i necessari elementi di miglioramento emersi dal confronto su quanto realizzato;

Preso atto che il “Piano della formazione per la sicurezza” così come descritto nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del Decreto interministeriale 17 dicembre 2009, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- programmare azioni sulla base degli standard formativi in materia di sicurezza già approvati all’interno del Piano straordinario di cui alla deliberazione 744/09;

- rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;

- dedicare particolare attenzione alla formazione dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori

autonomi e dei soggetti che sono ritenuti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi;

- intervenire secondo una logica incrementale, tale per cui la formazione è rivolta ai soggetti che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;

- garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale;

Valutato che l' "Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05)" di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 18/4/2011:

- individua tra le priorità l'obiettivo di "favorire la sostenibilità e l'equità del modello di sviluppo regionale, attraverso azioni di promozione della qualità, stabilità e regolarità del lavoro, della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi";

- specifica che rientrano nell'ambito delle programmazioni provinciali le azioni per la qualità, la regolarità, la sicurezza sul lavoro ed in particolare gli interventi territoriali ai sensi del Decreto interministeriale 17 dicembre 2009, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che la Regione mantiene nell'ambito di una programmazione unitaria le azioni sperimentali o a valenza regionale a sostegno della qualità, regolarità, stabilità, sicurezza del lavoro ed in particolare anche ai sensi del Decreto interministeriale 17 dicembre 2009, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- quantifica le risorse attribuite alle Amministrazioni provinciali per l'attuazione delle azioni a valenza territoriale del suddetto Piano;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni e delle procedure su tutto il territorio regionale, di procedere alla definizione ed approvazione delle modalità e dei criteri di selezione delle operazioni a valenza provinciale per l'attuazione del suddetto Piano secondo quanto stabilito nell'Allegato 3), parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì di stabilire che i successivi avvisi di selezione saranno emanati dalle Province per l'attuazione delle azioni di loro competenza di cui al più volte richiamato Piano, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nell'Allegato 3);

Ritenuto quindi opportuno approvare:

a) il "Piano della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) l'"Avviso pubblico di chiamata di operazioni" per l'attuazione di azioni sperimentali a valenza regionale di cui al "Piano della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c) i "Requisiti e modalità di selezione delle operazioni a valenza provinciale per l'attuazione del "Piano della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che le operazioni di cui all'Allegato 2) dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini riportati nello stesso Allegato 2);

Dato atto inoltre che la valutazione delle operazioni di cui al più volte citato Allegato 2), verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno alla Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro che verrà nominato con successivo atto del Direttore

generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

Considerato che al termine delle istruttorie relative alle operazioni pervenute, verranno redatte delle graduatorie di operazioni per Azione, in ordine di punteggio conseguito, che consentiranno di finanziare i progetti in esse comprese sulla base delle disponibilità finanziarie e delle priorità di cui al sopracitato Piano;

Dato atto che le operazioni candidate sulle azioni a valenza regionale troveranno copertura come sotto specificato e riportato nel succitato Allegato 2):

- risorse nazionali art. 11 lettera b), DLgs 81/08 - Attuazione articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e risorse regionali a cofinanziamento per un totale di Euro 475.000,00;

Dato atto che le Amministrazioni provinciali attiveranno le procedure di chiamata per il finanziamento delle operazioni rendendo disponibili le risorse attribuite con il sopra citato Accordo ed in particolare Euro 1.800.000,00 di fondi nazionali art. 11 lettera b), DLgs 81/08 - Attuazione articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Acquisite le indicazioni del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nella seduta del 7 aprile 2011;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita riunitasi in data 4 febbraio 2011;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 1173 del 27 luglio 2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009);

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

- n. 1377 del 20/9/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali", così come rettificato con deliberazione 1950/10;

- n. 2060 del 20/12/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

a) il "Piano della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) l'"Avviso pubblico di chiamata di operazioni" per l'attuazione di azioni sperimentali a valenza regionale di cui al "Piano

della formazione per la sicurezza” di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c) i “Requisiti e modalità di selezione delle operazioni a valenza provinciale per l’attuazione del “Piano della Formazione per la sicurezza” di cui all’Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che le operazioni candidate sulle azioni a valenza regionale troveranno copertura come sotto specificato e riportato nel succitato Allegato 2): risorse nazionali art. 11 lettera b), DLgs 81/08 – Attuazione articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro e risorse regionali a cofinanziamento per un totale di Euro 475.000,00;

3. di stabilire che la valutazione delle operazioni di cui all’Allegato 2), verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno alla Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;

4. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli Allegati 1), 2) e 3) parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**PIANO DELLA  
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA**

**Campagna ai sensi del Decreto Interministeriale 17 dicembre  
2009**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Obiettivi e modalità di intervento**
- 3. Destinatari e risorse disponibili**
- 4. Articolazione delle attività**
- 5. Standard formativi**

## 1. Premessa

Il “Piano della formazione per la sicurezza”, elaborato ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del Decreto interministeriale 17 dicembre 2009, si pone in continuità con il “Piano Straordinario della formazione per la sicurezza” di cui all’art. 11 comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con il suddetto Piano sono stati tra l’altro definiti gli standard che devono caratterizzare **la totalità degli interventi formativi attuati dalla Regione**.

### **Il “Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza”**

Il “**Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza**”, è stato elaborato ai sensi dell’ Accordo siglato in Conferenza Stato – Regioni il 20 Novembre 2008.

Per l’attuazione del Piano la Regione, nell’ambito di una azione straordinaria di sensibilizzazione e formazione, ha approvato un avviso pubblico per il finanziamento delle attività sotto elencate:

1. Formazione per i lavoratori stranieri (comprensiva di un modulo aggiuntivo di alfabetizzazione linguistica);
2. Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo;
3. Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;
4. Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati;
5. Formazione per i lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa;
6. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;
7. Azione di sistema di formazione dei formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP;
8. Azione di accompagnamento, servizi alle imprese, per il trasferimento delle competenze e dei comportamenti nell’organizzazione di lavoro.

Con la deliberazione 155/2010 “Approvazione e finanziamento di operazioni in attuazione della propria deliberazione N. 744/2009” sono state approvati e finanziati progetti formativi che permettono di formare complessivamente oltre 10.500 lavoratori. Relativamente all’azione 7 nessun progetto candidato è risultato pienamente coerente con gli obiettivi.

<b>tipologia intervento</b>	<b>n. destinatari</b>
Azione 1 Formazione per i lavoratori stranieri	3.232
Azione 2 Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo	506
Azione 3 Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie	3.507

imprese e i piccoli imprenditori	
Azione 4 Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati	1.559
Azione 5 Formazione per i lavoratori giovani assunti da meno di 2 anni	1.022
Azione 6 Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza	744
Azione 8 Azione di accompagnamento alle imprese	
<b>Totali</b>	<b>10.570</b>

### **Il secondo Piano della formazione per la sicurezza**

Il nuovo Piano si inserisce in un quadro generale di interventi formativi che si collocheranno entro una cornice unitaria e prescindendo dai singoli canali di finanziamento, con la finalità di perseguire l'integrazione e il coordinamento delle risorse, anche al fine di una loro ottimizzazione. L'integrazione delle risorse può essere perseguita sia a livello settoriale – ovvero integrazione delle risorse tra i vari soggetti che in differenti ambiti hanno responsabilità in materia di sicurezza – sia a livello territoriale, tra soggetti diversi che operano su uno stesso territorio.

Non rientrano nel “Piano della formazione per la sicurezza” gli interventi formativi che costituiscono adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08.

Si conferma inoltre la logica incrementale per la realizzazione degli interventi, tale per cui la formazione è rivolta ai soggetti che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province.

## **2. OBIETTIVI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

---

Con il secondo Piano la Regione intende procedere in continuità con il Piano straordinario, sia per quanto riguarda gli obiettivi da perseguire che le modalità di progettazione degli interventi formativi apportando i necessari elementi di miglioramento emersi dal confronto su quanto realizzato.

Gli obiettivi da perseguire sono quindi:

- 1) definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) programmare azioni sulla base degli standard formativi in materia di sicurezza già approvati all'interno del Piano straordinario;
- 3) rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;
- 4) dedicare particolare attenzione alla formazione dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei soggetti che sono ritenuti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi;
- 5) intervenire secondo una logica incrementale, tale per cui la formazione è rivolta ai soggetti che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province.
- 6) garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale.

Si ritiene che la formazione relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia effettivamente in grado di attivare processi di apprendimento se viene realizzata attraverso un approccio che:

- assume la complessità del "tema sicurezza" evidenziando le molteplici variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevenendo i rischi legati al lavoro e all'utilizzo di specifiche attrezzature;
- genera un coinvolgimento attivo dei partecipanti affinché sviluppino la capacità di riflettere autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- favorisce lo scambio di esperienze e la riflessione all'interno del gruppo di apprendimento.

Sulla base di tali presupposti, quindi, la formazione riguarderà diversi aspetti che concorrono a sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro rispetto al tema

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inteso in una accezione ampia che ricomprenda anche la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e il miglioramento della qualità della vita lavorativa, in particolare nelle situazioni organizzative complesse.

L'approccio alla formazione che si propone di adottare riconosce diverse "componenti" secondo le quali potrà essere articolato l'intervento formativo:

- *formazione generale*, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.
- *formazione specifica* sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata;
- *formazione in situazione* come momento specifico dedicato al singolo lavoratore (o ad un gruppo omogeneo) per l'approfondimento delle particolari tipologie di rischio presenti nell'azienda e specificatamente legate alla mansione svolta dal lavoratore (o dal gruppo), sui dispositivi di sicurezza e sulle procedure di sicurezza relative alle macchine/impianti cui il lavoratore (o il gruppo) è addetto, oppure come momento di trasferimento e contestualizzazione dei contenuti acquisiti nei moduli precedenti;
- *formazione manageriale*, prevista per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità rispetto alla sicurezza; formazione su aspetti relativi alla comunicazione, alla gestione delle emergenze (momenti di crisi /di panico, situazioni di rischio specifiche, ecc), ai modelli organizzativi e gestionali, alla valutazione del rischio lavoro-collegato ecc.

Le diverse componenti possono riflettere la struttura modulare dei contenuti della formazione; si ipotizza che ai diversi gruppi di destinatari degli interventi formativi di seguito individuati possano essere erogati uno o più moduli formativi sulla base delle caratteristiche personali, del ruolo esercitato, nonché del contesto lavorativo entro cui ciascun gruppo omogeneo opera.

In ogni caso deve trattarsi di "formazione incrementale", cioè aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

La formazione prevista dal presente Piano verrà realizzata dai soggetti accreditati o autorizzati del sistema formativo, secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 105/10.

L'organizzazione dei corsi dovrà rispettare inoltre i seguenti requisiti:

- presenza di un responsabile - coordinatore dell'intervento formativo;
- durata pari a 16 ore (escluso l'eventuale modulo aggiuntivo di lingua italiana per i lavoratori stranieri);

- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi).

Al termine dell'intervento è previsto il rilascio alla persona di un documento attestante la formazione realizzata.

Tale documento conterrà le informazioni utili a consentirne la registrazione nel "Libretto formativo", nel momento in cui questo, concordemente con le altre Regioni, verrà adottato.

A seguito di riflessione sull'attuazione del Piano straordinario la Regione Emilia-Romagna ritiene, per la redazione del presente Piano, di includere i seguenti elementi di innovazione:

- superamento della logica dello "straordinario", per affermare l'orientamento regionale a costituire un sistema integrato che consenta di affrontare le tematiche relative alla sicurezza in chiave di priorità assoluta e trasversale;
- progettazione di interventi di sistema, anche a partire dai precedenti interventi formativi, allo scopo di promuovere presso le aziende interventi mirati a creare sistemi coerenti di valutazione e gestione dei rischi e di uscire dalla logica dell'adempimento burocratico;
- valorizzazione delle logiche connesse all'attuazione di Piani formativi aziendali, interaziendali o settoriali.

L'attuazione del presente Piano avverrà in esito a procedure in capo alla Regione e in capo alle Province sulla base delle competenze definite dalle LL.RR. 12/2003 e 17/2005 ed in particolare compete alla Regione l'attuazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, a livello regionale nonché la sperimentazione di attività innovative quanto a metodologie o a tipologie di utenti nonché la valutazione per la relativa messa a regime. Compete alle Province l'attuazione dell'offerta formativa territoriale.

Nella regia unitaria e organica dell'attuazione del Piano sono comprese le azioni di monitoraggio e valutazione che permetteranno di restituire a tutti gli attori interessati, ed in particolare al Comitato Regionale di coordinamento ex Dlgs. 81/2008, i risultati conseguiti in itinere ed ex post.

Per l'attuazione del presente Piano si prevede quindi:

1. oltre alla progettazione ed erogazione della formazione per target omogenei, anche una modalità per piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali, che prevedono inoltre attività di accompagnamento per il trasferimento e la contestualizzazione delle conoscenze e delle competenze;
2. piani progettati per intervenire in realtà organizzative complesse per diversità dei soggetti che operano nello stesso sito/contesto produttivo, in cui si generano rischi interferenziali;
3. azioni destinate alle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza inserite in contesti di situazioni organizzative complesse, di cui all'art. 49 del d.lgs 81/08 (rls di sito produttivo), e aventi a riferimento il DUVRI.

### **3. DESTINATARI E RISORSE DISPONIBILI**

---

Il citato Decreto 17 dicembre 2009 individua i principali destinatari degli interventi formativi che rientrano nel Piano straordinario della formazione per la sicurezza:

- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare, i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricolo sono – per le loro condizioni personali e lavorative – categorie di lavoratori maggiormente vulnerabili e talvolta scarsamente informate.

Dall'altro lato i datori di lavoro delle PMI, i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi necessitano di formazione adeguata in relazione alle specifiche condizioni organizzative in cui operano. Infatti, lo svolgimento della loro attività professionale o lavorativa è basato sul lavoro proprio e/o di pochi addetti; si tratta, quindi, di datori di lavoro o lavoratori che operano all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o con modalità di lavoro non più tradizionali (lavoratori autonomi, lavoratori atipici e parasubordinati) e che, pertanto, si trovano in condizioni non favorevoli rispetto alla fruizione di specifici interventi formativi.

Un altro gruppo di destinatari prioritario per la Regione Emilia-Romagna è costituito dai giovani sotto i 34 anni, con recente ingresso nel mercato del lavoro, compresi gli apprendisti a partire dalla terza annualità di contratto.

Pertanto, nella definizione delle priorità per il finanziamento delle attività di formazione, all'interno dei cluster di destinatari previsti dall'Accordo, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- le categorie di soggetti deboli, quali i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricolo;
- gli imprenditori delle piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati;
- i giovani sotto i 34 anni, per i quali si ritiene necessario procedere alla diffusione della cultura della sicurezza.

In relazione a queste categorie di destinatari si intende procedere assegnando una ulteriore priorità agli interventi destinati ai lavoratori dei settori a più elevato rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali, vale a dire: agricoltura, edilizia, meccanica, trasporti.

Coerentemente con le priorità espresse, la Regione Emilia-Romagna ha individuato i seguenti gruppi di destinatari degli interventi formativi:

1. Lavoratori stranieri;
2. Lavoratori stagionali del settore agricolo;
3. Datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori<sup>1</sup>;
4. Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati;
5. Lavoratori giovani sotto i 34 anni, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, compresi gli apprendisti a partire dalla terza annualità di contratto;
6. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Per ciascuna tipologia di destinatari si definiscono orientamenti e finalità dell'intervento formativo e gli ambiti previsti di coordinamento con altri soggetti.

#### **RISORSE DISPONIBILI**

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente piano sono le seguenti:

<b>Fonte di finanziamento</b>	<b>Risorse</b>
Risorse nazionali art.11 comma 1, lett b) Dlgs 81/2008	1.979.000,00
Risorse regionali a cofinanziamento	296.850,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.275.850,00</b>

4.

<sup>1</sup> L'art. 2083 del Codice Civile definisce *Piccoli Imprenditori* "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia."

## **5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

---

Ai fini della progettazione dell'attività formativa vengono individuate due distinte tipologie di interventi:

- per gruppi *omogenei di destinatari* sulla base delle caratteristiche personali, delle condizioni organizzative in cui operano e di specifiche funzioni esercitate;
- per *struttura organizzativa* di riferimento a livello aziendale o interaziendale, quale modalità di traduzione di Piani Formativi rivolti a destinatari appartenenti ai diversi gruppi

### **4.1 LAVORATORI STRANIERI**

#### **Orientamenti**

I lavoratori stranieri rientrano in una categoria di lavoratori considerati vulnerabili e maggiormente esposti ai rischi, poiché possono presentare difficoltà linguistiche che non favoriscono la comunicazione e, quindi, l'adozione di modelli comportamentali orientati alla prevenzione e alla sicurezza. Hanno, inoltre, la necessità di comprendere la normativa vigente e i diritti e i doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa formazione è da ritenersi incrementale in quanto le finalità previste sono da perseguire attraverso l'attuazione di un processo formativo che tenga conto delle difficoltà linguistiche e della sensibilità culturale dei lavoratori stranieri al tema della sicurezza.

È possibile prevedere un modulo aggiuntivo di italiano per i lavoratori stranieri alla prima assunzione o per coloro che per la prima volta fruiscono di un intervento formativo in materia di sicurezza.

#### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Favorire l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

### **Ambiti di coordinamento previsti**

In Emilia Romagna i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono: agricoltura, edilizia, trasporti e meccanica.

Coerentemente con le priorità espresse, dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stranieri che operano all'interno di tali settori, privilegiando coloro che operano all'interno di imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede la possibilità di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'integrazione delle risorse pubbliche con risorse dei Fondi interprofessionali destinate ad attività di formazione continua.

### **4.2 LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE AGRICOLO**

#### **Orientamenti**

I lavoratori stagionali del settore agricolo presentano due elementi di vulnerabilità: da un lato il settore agricolo è uno dei settori economici oggetto di particolare attenzione a livello europeo, sia in passato che in previsione nei prossimi 3-5 anni<sup>2</sup>; a ciò si aggiunge la caratteristica di stagionalità del lavoro che rende i lavoratori maggiormente esposti a rischi in quanto inseriti per breve tempo nell'ambiente organizzativo e lavorativo.

#### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

### **Ambiti di coordinamento previsti**

Dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stagionali del settore agricolo privilegiando coloro che operano all'interno di imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

<sup>2</sup> Si veda il rapporto dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro "Priorità e strategie nelle politiche di sicurezza e salute sul lavoro degli Stati membri dell'Unione Europea".

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse dovranno essere individuati gli ambiti di integrazione.

#### **4.3 DATORI DI LAVORO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE E PICCOLI IMPRENDITORI**

##### **Orientamenti**

I datori di lavoro delle piccole e medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile operano solitamente all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o a conduzione familiare e pertanto necessitano di informazione e formazione adeguate alla prevenzione dei rischi per sé e per i propri collaboratori.

##### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi e organizzativi adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze, al fine di garantire e presidiare una corretta gestione della sicurezza nell'ambiente lavorativo.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

##### **Ambiti di coordinamento previsti**

Alcuni tra i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono il comparto agricolo, l'edilizia, la meccanica e il settore dei trasporti.

Tali settori sono anche i settori in cui si ha una elevata concentrazione di piccole e piccolissime imprese, spesso a carattere familiare.

Si rende quindi necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei datori di lavoro delle piccole imprese e dei piccoli imprenditori dei settori agricoltura, edilizia, trasporti i cui oneri di finanziamento sono stati sostenuti con risorse pubbliche per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008. Dato il protrarsi della crisi economica, si ritiene

opportuno finanziare le attività in favore di detti destinatari anche nell'ambito del presente Piano.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e fondi interprofessionali ed enti bilaterali competenti per favorire l'integrazione delle risorse.

#### **4.4 LAVORATORI AUTONOMI E PARASUBORDINATI**

##### **Orientamenti**

Negli ultimi decenni per alcune categorie di lavoratori, in particolare per i lavoratori autonomi e parasubordinati, il modello di lavoro tradizionale – basato sullo svolgimento di un lavoro stabile a tempo pieno presso l'ufficio o la fabbrica del datore di lavoro – si è modificato a favore di attività svolte con orari e modalità flessibili. Dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro è crescente l'attenzione, anche a livello europeo, verso questa categoria di lavoratori, poiché la condizione di autonomia non è sempre volontaria ma viene spesso usata dal datore di lavoro come strumento per evitare responsabilità sociali.<sup>3</sup>

##### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela propria e di eventuali collaboratori.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la propria sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

##### **Ambiti di coordinamento previsti**

Si rende necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei lavoratori autonomi e parasubordinati, i cui oneri di finanziamento sono stati sostenuti con risorse pubbliche per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008. Dato il protrarsi della crisi economica, si ritiene opportuno finanziare le attività in favore di detti destinatari anche nell'ambito del presente Piano.

<sup>3</sup> Si veda a tal proposito il rapporto "Priorità e strategie nelle politiche di sicurezza e salute sul lavoro degli Stati membri dell'Unione Europea".

Coerentemente con le priorità espresse saranno privilegiati i lavoratori autonomi e parasubordinati che operano nei settori edilizia, agricoltura, trasporti e meccanica.

#### **4.5 LAVORATORI GIOVANI**

##### **Orientamenti**

I lavoratori, giovani sotto i 34 anni, con recente ingresso nel mercato del lavoro, compresi gli apprendisti a partire dalla terza annualità di contratto, che necessitano, proprio per la breve esperienza maturata, di una formazione adeguata e contestualizzata rispetto alle attività svolte e ai rischi ad esse connessi.

##### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

##### **Ambiti di coordinamento previsti**

Si riconosce priorità ai lavoratori dei settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti e meccanica.

Si dovranno, quindi, definire i criteri per individuare i lavoratori aventi meno di due anni di esperienza lavorativa, che operano all'interno di tali settori, privilegiando i lavoratori delle imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'integrazione delle risorse pubbliche con risorse dei Fondi interprofessionali destinate ad attività di formazione continua.

##### **Orientamenti**

Le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere di tipo "aziendale", "territoriale" o "di sito produttivo". Si tratta di un ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08, la cui formazione è traluardata alle funzioni ad esso attribuite e all'esercizio dei compiti previsti.

### **Finalità**

Approfondire il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza.

Acquisire strumenti per la lettura del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art 17, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/08.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la sicurezza propria e altrui e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

### **Ambiti di coordinamento previsti**

Il D.Lgs. 81/08, art. 37, prevede contenuti minimi della formazione a cui i RLS hanno diritto; le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Si rende, pertanto, necessario un coordinamento con i soggetti competenti, al fine di garantire la natura "incrementale" della formazione erogata, nonché per una integrazione ed ottimizzazione delle risorse messe in campo.

## **5 STANDARD FORMATIVI**

---

Attraverso la definizione degli standard formativi, la Regione assicura la trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi e la coerenza tra obiettivi formativi e modalità di realizzazione degli interventi.

Tra i lavoratori si distinguono – per il particolare ruolo svolto all'interno dell'azienda in materia di prevenzione, individuazione e valutazione dei rischi – i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per i quali sono previsti standard formativi specifici.

Gli standard formativi sono definiti in termini di:

1. finalità generali
2. obiettivi formativi
3. contenuti formativi
4. modalità formative

Tali standard integrano i requisiti, già indicati tra le modalità di intervento (cap. 2), e specificatamente:

- presenza di un responsabile - coordinatore dell'intervento formativo;
- durata pari a 16 ore (escluso l'eventuale modulo aggiuntivo di lingua italiana per i lavoratori stranieri);
- utilizzo di metodologie didattiche attive, centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi.

Di seguito si illustrano gli standard formativi declinati per ciascuna delle componenti previste.

### **5.1 STANDARD FORMATIVI PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO**

---

#### **FINALITÀ**

Gli interventi di formazione sulla sicurezza sono finalizzati a:

- sensibilizzare le persone sulle tematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro;

- trasferire contenuti utili all'assunzione di comportamenti orientati alla prevenzione;
- favorire l'adozione di modalità organizzative e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della salute e sicurezza del lavoro;
- motivare le persone a sviluppare nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza".

#### **OBIETTIVI FORMATIVI**

Le azioni formative sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- conoscere le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro;
- riconoscere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza;
- apprendere il significato di pericolo e rischio negli ambienti di lavoro e di vita;
- riconoscere le principali aree di pericolo (ambientali, organizzativi, fisici, chimici, biologici) e le principali variabili di rischio, anche in relazione al contesto in cui si opera;
- adottare comportamenti, tecniche e modalità di lavoro necessarie ad esercitare le attività lavorative in sicurezza;
- comprendere il ruolo che il gruppo ed i colleghi possono svolgere per prevenire i rischi e sviluppare la capacità di orientare i comportamenti lavorativi, propri ed altrui, verso la sicurezza.

#### **CONTENUTI FORMATIVI**

Gli interventi sviluppano i seguenti contenuti formativi:

- **I principali aspetti della sicurezza:** cos'è la sicurezza sul lavoro, cosa si intende per pericolo e rischio, cos'è la percezione del rischio, quali sono i preconcetti e i luoghi comuni più diffusi;
- **Lo scenario di riferimento:** il fenomeno della "sicurezza" nella rappresentazione dei dati statistici;
- **I principi generali e gli aspetti applicativi della legislazione in materia di sicurezza:** il quadro normativo di riferimento, la squadra della prevenzione aziendale, diritti e responsabilità individuali, le misure di prevenzione e di protezione collettive e individuali;
- **La relazione tra fattore umano e sicurezza sul lavoro:** i comportamenti a rischio, la rappresentazione e l'accettabilità del rischio, le variabili psicofisiche, la dimensione del gruppo, la responsabilità individuale e l'aiuto, l'autotutela.
- **La gestione del rischio:** la mappa delle aree di pericolo, i rischi – generali e specifici – cui si è esposti, la gestione delle emergenze.

## **MODALITÀ FORMATIVE**

Gli interventi formativi si attuano attraverso modalità interattive, centrate sulle caratteristiche dei destinatari e funzionali ai contenuti da sviluppare.

Le attività didattiche devono essere il più possibile riconducibili a situazioni reali e devono tenere presente il contesto in cui operano i destinatari della formazione.

## **5.2 STANDARD FORMATIVI PER RLS E RLST**

---

### **FINALITÀ**

Gli interventi di formazione sulla sicurezza sono finalizzati a:

- garantire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza una formazione specifica relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e ai rischi specifici degli ambienti in cui operano;
- trasferire contenuti utili all'assunzione di comportamenti orientati alla prevenzione;
- favorire l'adozione di modalità organizzative e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della salute e sicurezza del lavoro con particolare attenzione ai rischi generati dalla complessità delle organizzazioni nonché al rischio interferenziale;
- motivare le persone a sviluppare nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza".

### **OBIETTIVI FORMATIVI**

Le azioni formative sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- riconoscere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il RLS esercita la propria rappresentanza;
- conoscere i rischi specifici dell'ambiente e del territorio in cui si esercita la propria rappresentanza;
- riconoscere le principali aree di pericolo (ambientale, organizzativo, fisico, chimico, biologico) e le principali variabili di rischio in relazione ai rischi specifici dell'azienda e del settore in cui si opera;
- riconoscere le priorità di intervento in relazione all'ambiente di lavoro;

- adottare comportamenti, tecniche e modalità di lavoro necessarie a presidiare l'esercizio delle attività lavorative in sicurezza ;
- sviluppare la capacità di orientare i comportamenti lavorativi, propri ed altrui, verso la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

#### **C**ONTENUTI FORMATIVI

Gli interventi sviluppano i contenuti formativi riconducendoli ai diversi ruoli esercitati dai destinatari della formazione: in particolare si distinguono gli RLS aziendali – la cui formazione fa riferimento ai rischi specifici dell'azienda o unità produttiva in cui operano – e gli RLS territoriali (RLST), la cui formazione dovrà riguardare i rischi specifici del settore o comparto produttivo.

#### **M**ODALITÀ FORMATIVE

Gli interventi formativi si attuano attraverso modalità interattive, centrate sulle caratteristiche dei destinatari e funzionali ai contenuti da sviluppare.

Le attività didattiche devono essere il più possibile riconducibili a situazioni reali e devono tenere presente il contesto in cui operano i destinatari della formazione.



**AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA DI OPERAZIONI  
PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI A VALENZA REGIONALE DI CUI  
AL "PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA"**

**Indice**

- A) Riferimenti legislativi e normativi
- B) Obiettivi generali
- C) Azioni finanziabili e destinatari
- D) Aiuti distato
- E) Priorità
- F) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni
- G) Risorse disponibili e vincoli finanziari
- H) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni
- I) Procedure e criteri di valutazione
- J) Tempi ed esiti delle istruttorie
- K) Termine per l'avvio delle operazioni
- L) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti
- M) Indicazione del foro competente
- N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. i.
- O) Tutela della privacy

### **A) Riferimenti legislativi e normativi**

Viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività";
- la L.R. n. 17 del 1<sup>a</sup> agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro", ed in particolare il Capo VII, Sezione I "Sicurezza nel lavoro";
- la L.R. n. 2 del 2 marzo 2009 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m. ;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013.(Proposta della Giunta regionale in data 07/03/2011, n. 296);

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1915/2009 che modifica la DGR n. 1968/2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1916/2009 "Approvazione regime di aiuto all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) N.800/2008;
- il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli.
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- -n. 105 del 1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento

degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265” e ss.mm.;

- n. 532 del 18/04/2011 “Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5)”;

Visto inoltre l’Accordo fra Regione Emilia – Romagna e Parti Sociali per la qualificazione della formazione dei lavoratori e delle imprese siglata il 24 gennaio 2008;

Visto in particolare il Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009, che provvede al riparto delle risorse di cui all’art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e alla individuazione delle priorità per il finanziamento di attività di formazione.

## **B) Obiettivi generali**

In accordo con gli orientamenti comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Regione Emilia-Romagna individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro.

Con il presente invito si intende dare attuazione agli interventi a carattere sperimentale a valenza regionale di cui al “Piano della formazione per la sicurezza”. Gli obiettivi cui risponde il presente Invito sono indicati nel Piano e ne costituiscono il riferimento per tutte le azioni di seguito indicate.

### **A) Azioni finanziabili e destinatari**

*Azione 1. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;*

*Azione 2. Piani formativi interaziendali o settoriali per la sicurezza nelle situazioni organizzative complesse*

“Orientamenti”, “Finalità” e “Ambiti di coordinamento previsti” sono definiti nel Piano di formazione per la sicurezza. Pertanto si rimanda a quest’ultimo che costituisce il riferimento per la progettazione e realizzazione.

#### **Azione 1. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;**

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di imprese operanti in tali settori. Inoltre, per rispondere alle finalità del presente bando, gli interventi dovranno essere destinati prioritariamente alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di sito produttivo.

Destinatari degli interventi sono le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, in particolare, per rispondere alle finalità del presente bando, territoriali o di sito produttivo, di cui agli artt. 48 e 49 del D. lgs 81/2008.

Potranno essere candidate operazioni contenenti progetti di cui alla tipologia 17. *Persone, formazione per occupati*, di cui alla deliberazione n. 105/2010.

**Azione 2. Piani formativi interaziendali o settoriali per la sicurezza nelle situazioni organizzative complesse**

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Obiettivo dell'azione è incrementare la sicurezza nelle situazioni organizzative complesse nelle quali operano lavoratori di differenti imprese di differenti settori e pertanto con diverse culture organizzative.

In particolare l'azione è tesa a individuare metodologie e modelli di intervento per rendere i lavoratori coinvolti nelle fasi produttive con differenti mansioni e responsabilità consapevoli dei rischi interferenziali connessi all'agire in contesti complessi e ad attivare comportamenti volti a ridurre e minimizzare tali rischi.

Per il conseguimento degli obiettivi potranno essere realizzate attività formative d'aula e azioni di accompagnamento. In particolare le azioni di accompagnamento dovranno permettere la contestualizzazione alla specificità del contesto organizzativo e produttivo di riferimento nonché la socializzazione e condivisione di quanto appreso in contesti formativi differenti.

Destinatari degli interventi sono lavoratori che intervengono in realtà organizzative complesse.

Potranno essere candidate operazioni contenenti progetti di cui alla tipologia 17. *Persone, formazione per occupati*, ed eventuali ulteriori progetti di cui alle tipologie 58 *Accompagnamento, attività in regime di aiuti* e 59 *Accompagnamento, attività diffuse*, di cui alla deliberazione n. 105/2010.

**B) Aiuti di stato**

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso le operazioni candidate a valere sull'azione 2 si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- DGR n. 1915/2009 che modifica la DGR n. 1968/2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";

- DGR n. 1916/2009 "Approvazione regime di aiuto all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) N.800/2008;

Nel caso della formazione la scelta può essere operata tra le due opzioni disponibili, mentre nel caso di attività diverse da quelle formative la scelta è ristretta al regime de minimis.

La scelta tra le opzioni disponibili deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

#### Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006)

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.00 Euro.

Al momento della presentazione dell'operazione deve essere allegata un'autocertificazione (si veda allegato 2a) attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi che compongono una operazione presentata).

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto

dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti per all'acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura) SE a) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

<b>A</b>	<b>AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA</b>
<b>01</b>	<b>AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI</b>
<b>01.1</b>	<b>COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA</b>
<b>01.11</b>	<b>Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.</b>
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco

01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
<b>01.12</b>	<b>Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai</b>
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
<b>01.13</b>	<b>Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie</b>
01.13.1	Colture viticole
01.13.2	Colture olivicole
01.13.3	Colture agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
<b>01.2</b>	<b>ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>
<b>01.21</b>	<b>Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo</b>
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
<b>01.22</b>	<b>Allevamento di ovini, caprini, equini</b>
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
<b>01.23</b>	<b>Allevamento di suini</b>
01.23.0	Allevamento di suini
<b>01.24</b>	<b>Allevamento di pollame e altri volatili</b>
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
<b>01.25</b>	<b>Allevamento di altri animali</b>
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura

01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.
<b>01.3</b>	<b>COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA</b>
<b>01.30</b>	<b>Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista</b>
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
<b>01.4</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECCIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI</b>
<b>01.41</b>	<b>Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi</b>
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
<b>01.42</b>	<b>Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari</b>
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
<b>01.5</b>	<b>CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI</b>
<b>01.50</b>	<b>Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi</b>
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
<b>CA</b>	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI</b>
<b>10</b>	<b>ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA</b>
<b>10.1</b>	<b>ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE</b>
<b>10.10.0</b>	<b>Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile</b>
	- estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui. Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10

Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari al ...% del costo totale del progetto (*non superiore all'80%; quindi una quota almeno pari al 20% deve configurarsi come contributo privato*).

Regime di aiuti di Stato alla formazione (Regolamento CE n. 800/2008)

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro.

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di **10 punti** percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile<sup>1</sup>.

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

---

<sup>1</sup> Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

La presente disciplina si applica ai progetti formativi che compongono una operazione impartita sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce:

formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale":

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;
- la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

L'aiuto non può essere concesso ad imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria e a quelle imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

La verifica dello stato di difficoltà di un'impresa o della sua posizione rispetto ad un aiuto incompatibile, oggetto di una decisione di recupero della Commissione Europea, si effettua tramite una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per quest'ultimo si veda l'allegato 2b.

Si rimanda alla DGR 1915/2009 che modifica la 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al regime.

### **C) Priorità**

Le operazioni devono prevedere le seguenti priorità trasversali:

- Pari opportunità e non discriminazione;
- Partenariato socio-economico, nei casi previsti.

### **D) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni**

I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare le operazioni proposte sul presente Invito, sono quelli previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm. ;

In particolare potranno candidare operazioni in qualità di soggetti gestori, organismi accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito al momento della presentazione dell'operazione.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata. I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio dello stesso.

### **E) Risorse disponibili e vincoli finanziari**

Per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono disponibili Risorse nazionali art.11 comma 1 lettera b). D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e risorse regionali a cofinanziamento, per un totale di Euro 475.000,00.

### **F) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni**

Le proposte di operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <http://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta pena la non ammissibilità, alla Pubblica Amministrazione per via telematica.

Le proposte di operazioni dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna.

Le operazioni dovranno pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12.00 del 13 settembre 2011**, complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a: Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna entro il giorno successivo alla presentazione telematica delle Operazioni e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto presentatore dovrà spedire la seguente documentazione:

1. Formulario Operazione in 2 copie cartacee (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati (Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emilia-romagna.it>; e, se necessari, gli Allegati A e B reperibili al medesimo indirizzo web).

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della scadenza dell'avviso pubblico e visualizzabile in formato pdf nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emiliaromagna.it> - voce "Modulistica Operazione").

### **G) Procedure e criteri di valutazione**

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- pervenute almeno entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- compilate sull'apposito formulario;
- coerenti con le azioni di riferimento, con le finalità generali e specifiche del presente bando e con le linee di programmazione regionale;
- complete delle informazioni richieste;
- coerenti con gli standard formativi definiti nel "Piano della formazione per la sicurezza".

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "Nucleo di Valutazione regionale" interno alla Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, con il supporto della valutazione ex ante dei progetti curata da ERVET S.p.A., nominato con

successivo atto del Direttore Generale. Sarà facoltà del Nucleo di Valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

Per l'azione 1 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza e con il presente avviso	10
	1.2	Coerenza e qualità delle analisi relative alle competenze e ai comportamenti richiesti in un determinato ambito settoriale	15
	1.3	Grado di raccordo tra soggetti formativi ed imprese: significatività del coinvolgimento delle imprese nel processo formativo	15
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	10
	2.2	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	10
	2.3	Trasferibilità/impatto dell'esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche, ecc.	10
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro e con il sistema produttivo	20
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Per l'azione 2 saranno utilizzate le seguenti griglie di valutazione con riferimento alle diverse tipologie di azione di cui alla deliberazione n. 105/2010:

Azione 2 - tipologia 17

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza e con il presente avviso	10

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
	1.2	Coerenza e qualità delle analisi relative alle competenze e ai comportamenti richiesti in un determinato ambito settoriale	15
	1.3	Grado di raccordo tra soggetti formativi ed imprese: significatività del coinvolgimento delle imprese nel processo formativo	15
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	15
	2.2	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro e con il sistema produttivo	20
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

## Azione 2 – tipologie 58 - 59

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con gli obiettivi del piano straordinario della formazione per la sicurezza e del presente avviso	10
2. Qualità progettuale	2.1	Chiarezza e completezza della descrizione delle modalità di intervento in relazione agli obiettivi attesi	25
	2.2	Corretta articolazione degli interventi e coerenza tra strumenti e metodologie di intervento rispetto agli impatti attesi sulle organizzazioni di lavoro	25

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
	2.3	Trasferibilità dell'esperienza progettuale	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti coinvolti	15
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Tutte le operazioni che avranno superato la soglia di punteggio minimo (60/100) accederanno alla fase di selezione che, oltre al rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto del grado di sovrapposizione delle operazioni per territorio e settore.

Al termine delle procedure di valutazione e selezione saranno redatte graduatorie per azione che consentiranno di finanziare le operazioni in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

#### **H) Tempi ed esiti delle istruttorie**

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle operazioni pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

La delibera di approvazione che adoterà la Giunta Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione e sul sito <http://www.emiliaromagnalavoro.it>. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

#### **I) Termine per l'avvio delle operazioni**

Le operazioni approvate a valere sul presente avviso dovranno, di norma, essere avviate entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nella scheda di approvazione. La durata delle operazioni sarà da considerarsi variabile in funzione della numerosità di progetti previsti al loro interno.

#### **J) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

**K) Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

**L) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro – Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Lavoro inviando una e-mail all'indirizzo [kpediti@regione.emilia-romagna.it](mailto:kpediti@regione.emilia-romagna.it) o inviando un fax al numero 051.527.3894.

**M) Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.. La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

## INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### 2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

### 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale/Provinciale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale/Provinciale
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### 5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

## **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della (inserire la denominazione della/e struttura/e interne che possono conoscere i dati) della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

## **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**ALLEGATO 2a****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (\*)**

*(in caso di scelta degli aiuti de minimis, da presentare, secondo i casi, in fase di presentazione dell'operazione o ad avvio attività)*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ in qualità di **legale rappresentante** dell'impresa \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Partita Iva e/o C.F. \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")

Dichiara

di avere ricevuto/beneficiario dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di "de minimis", conteggiati nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso, più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
		Totale	_____

e che l'importo richiesto ed approvato è pari ad € \_\_\_\_\_ (\*\*)

e che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà<sup>2</sup> ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(Luogo, data)

Firma del dichiarante  
(Il Legale rappresentante)  
\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Per "impresa in difficoltà" si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

(\*) la presente dichiarazione dovrà essere compilata dal beneficiario dell'attività formativa.

Per **beneficiario** dell'attività formativa si intende:

- A. il soggetto titolare dell'attività qualora faccia formazione per i propri dipendenti;
- B. la/le azienda/e destinataria/e dell'attività formativa.

(\*\*)La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

**ALLEGATO 2b****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (\*)**

(in caso di scelta di regime di aiuti alla formazione, da presentare, secondo i casi, in fase di presentazione dell'operazione o ad avvio attività)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ in qualità di **legale rappresentante** dell'impresa \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Partita Iva e/o C.F. \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui alla DGR 1968/2008 (in applicazione del regolamento generale di esenzione 800/2008)

Dichiara

- a) che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà<sup>3</sup>;
- b) che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;  
*oppure*
- c) che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(Luogo, data)

Firma del dichiarante  
(Il Legale rappresentante)  
\_\_\_\_\_

(\*) la presente dichiarazione dovrà essere compilata dal beneficiario dell'attività formativa.

Per **beneficiario** dell'attività formativa si intende:

- A. il soggetto titolare dell'attività qualora faccia formazione per i propri dipendenti;
- B. la/le azienda/e, di cui all'Allegato 1) alla modulistica utilizzata per la presentazione delle attività, destinataria/e dell'attività formativa

<sup>3</sup> Per "impresa in difficoltà" si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

## **Requisiti e modalità di selezione delle operazioni a valenza provinciale per l'attuazione del "Piano della Formazione per la sicurezza"**

### **Premessa**

Il "Piano della Formazione per la sicurezza" prevede che l'attuazione dello stesso avvenga in esito a procedure in capo alla Regione e in capo alle Province sulla base delle competenze definite dalle LL.RR. 12/2003 e 17/2005.

L'"Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro - (L.R. 12/2003 – L.R. 17/2005)" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 18/04/2011 individua tra le priorità l'obiettivo di "favorire la sostenibilità e l'equità del modello di sviluppo regionale, attraverso azioni di promozione della qualità, stabilità e regolarità del lavoro, della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi". L'Accordo inoltre specifica che rientrano nell'ambito delle programmazioni provinciali le azioni per la qualità, la regolarità, la sicurezza sul lavoro ed in particolare gli interventi territoriali ai sensi del Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Regione mantiene nell'ambito di un programmazione unitaria le azioni sperimentali o a valenza regionale a sostegno della qualità regolarità, stabilità, sicurezza del lavoro ed in particolare anche ai sensi del Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine del conseguimento degli obiettivi e delle strategie di intervento delineati dalle Linee di programmazione 2011/2013, e cioè di garantire una maggiore tutela dei lavoratori e di accrescere il benessere e la salute nei luoghi di lavoro secondo il principio dell'integrazione delle risorse sia a livello settoriale che a livello territoriale, le Amministrazioni provinciali provvedono, attraverso avvisi pubblici di chiamata per l'attuazione del suddetto Piano, a selezionare e finanziare le attività destinate alle tipologie di utenti individuate dal Piano stesso.

Tenuto conto dell'unitarietà del "Piano della Formazione per la sicurezza" e **pertanto degli obiettivi generali e specifici nello stesso contenuti**, al fine di garantire la coerenza delle opportunità formative offerte su tutto il territorio, sono definiti criteri e modalità per la chiamata e la selezione delle operazioni da parte delle Amministrazioni Provinciali.

"Orientamenti", "Finalità" e "Ambiti di coordinamento previsti" sono definiti nel Piano di formazione per la sicurezza e pertanto si rimanda a quest'ultimo che, con gli standard formativi individuati, costituisce il riferimento necessario per la programmazione degli interventi nonché per la loro progettazione e realizzazione.

### **Requisiti di ammissibilità dei soggetti**

Agli Avvisi Provinciali potranno candidarsi i soggetti aventi i requisiti di cui alla delibera della Giunta regionale nn. 177/2003.

In particolare potranno candidare operazioni in qualità di soggetti gestori, organismi accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito al momento della presentazione dell'operazione.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata. I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio dello stesso.

### **Destinatari degli interventi e tipologie di azione**

In coerenza con le indicazioni del Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009, il Piano individua quali potenziali destinatari dell'offerta formativa territoriale:

1. Lavoratori stranieri;
2. Lavoratori stagionali del settore agricolo;
3. Datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori;
4. Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati;
5. Lavoratori giovani sotto i 34 anni, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, compresi gli apprendisti a partire dalla terza annualità di contratto;

Si sottolinea che il Piano prevede la non esclusività della progettazione per destinatari individuati dal Decreto, cosicché le tipologie di azione devono essere aperte anche agli addetti appartenenti ad altre tipologie di destinatari, se le finalità della formazione sono omogenee.

Gli Avvisi dovranno prevedere quali modalità di progettazione e realizzazione degli interventi:

- Formazione per target omogenei rivolta a lavoratori rientranti in una sola delle tipologie sopra descritte; (tipologia 17. Persone, formazione per occupati) ed in particolare:
  - Piani formativi per lavoratori stranieri
  - Piani formativi per lavoratori stagionali del settore agricolo;
  - Piani formativi per lavoratori giovani
  - Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori
  - Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati
- Piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali strutturati per gruppi in formazione non omogenei (tipologia 17. Persone, formazione per occupati);
- Attività di accompagnamento per il trasferimento e la contestualizzazione delle conoscenze e delle competenze (tipologie 58 Accompagnamento, attività in regime di aiuti).

Tutte le azioni si configurano come Aiuti di Stato e dovranno quindi rispettare le normative comunitarie in materia. Non si configurano come Aiuti di Stato le azioni rientranti nella "Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati" se progettata e realizzata per questa sola tipologia di destinatari.

**Risorse disponibili e loro riparto**

Come indicato nell' Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro le risorse per l'attuazione delle azioni a valenza provinciale del suddetto Piano sono le seguenti:

**Risorse nazionali art.11 comma 1, lett b) D.lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e relativo cofinanziamento regionale**

<b>BO</b>	348.242,00
<b>FE</b>	154.416,00
<b>FC</b>	158.689,00
<b>MO</b>	305.218,00
<b>PR</b>	204.710,00
<b>PC</b>	115.842,00
<b>RA</b>	142.564,00
<b>RE</b>	239.691,00
<b>RN</b>	130.628,00
<b>TOT.</b>	<b>1.800.000,00</b>

Con la seguente rappresentazione quantitativa percentuale dei potenziali destinatari per territorio:

<b>Risorse nazionali art.11 comma 1, lett b) D.lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</b>									
<b>indicatori</b>	<b>BO</b>	<b>FE</b>	<b>FC</b>	<b>MO</b>	<b>PR</b>	<b>PC</b>	<b>RA</b>	<b>RE</b>	<b>RN</b>
Numero di lavoratori Stranieri (RCFL 2009)	8,0%	1,6%	2,4%	6,1%	4,8%	2,7%	2,0%	4,7%	2,1%
Numero di lavoratori stagionali (=lavoratori a tempo determinato) in Agricoltura (RCFL 2009)	0,1%	0,5%	0,5%	0,3%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%
Numero di lavoratori dipendenti con meno di due anni di anzianità presso l'attuale datore di lavoro di età inferiore ai 35 anni non apprendisti (RCFL 2009)	2,8%	1,5%	1,3%	2,3%	1,7%	0,6%	1,5%	1,8%	1,3%
Numero di apprendisti con più di due anni di anzianità presso l'attuale datore di lavoro di età inferiore ai 35 anni (RCFL 2009)	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	0,2%
Numero di lavoratori Indipendenti (= imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa, lavoratore in proprio, coadiuvante, Co.Co.Co., Prestatore d'opera - RCFL 2009) nei settori agricoltura, meccanica, trasporti e costruzioni	4,4%	3,4%	2,6%	4,7%	2,7%	1,7%	2,6%	3,5%	2,1%
Numero di datori di lavoro di imprese attive con meno di 15 dipendenti (ASIA 2008- Non considera le imprese agricole ed i liberi professionisti) nei settori meccanica, trasporti e costruzioni	3,8%	1,3%	1,8%	3,1%	1,9%	1,2%	1,5%	2,9%	1,4%
	<b>19,3%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,8%</b>	<b>17,0%</b>	<b>11,4%</b>	<b>6,4%</b>	<b>7,9%</b>	<b>13,3%</b>	<b>7,3%</b>

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.